129. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 3060

Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) 3056

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento) 3059

Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Trasmissione di documento) ... 3059

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ... 3056

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 3055

Disegno di legge S. 667 (Approvato dal Senato) **n. 1456** (Articoli) 3047

Disegno di legge S. 594 (Approvato dal Senato) **n. 1458:**

(Articoli) 3047

(Ordine del giorno) 3048

PAG.

Disegno di legge S. 803 (Approvato dal Senato) **n. 1669** (Articoli) 3048

Disegno di legge S. 804 (Approvato dal Senato) **n. 1670** (Articoli) 3048

Documenti ministeriali (Trasmissioni) 3059

Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 1995 3053

Proposte di inchiesta parlamentare:

(Adesione di un deputato) 3055

(Annunzio) 3054

Proposte di legge:

(*Adesione di deputati*) 3054

(Annunzio) 3053

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3055

(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) 3056

(Ritiro dell'adesione di un deputato) 3055

Richiesta ministeriale di parere parlamentare (Ritiro) 3060

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

S. 667. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA, FATTO A BUCAREST IL 23 LUGLIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) *(1456)*

S. 594. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO, CON ANNESSI ED ATTO FINALE, FATTO A MADRID IL 4 OTTOBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) *(1458)*

S. 803. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA, CON SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A VIENNA IL 9 NOVEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) *(1669)*

S. 804. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, FATTO A PALERMO L'11 MARZO 1994 (APPROVATO DAL SENATO) *(1670)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1456 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica « Ministero degli affari esteri ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1458 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nell'approvare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991,

impegna il Governo

a sollecitare i paesi aderenti al Trattato, che non hanno ancora ratificato il Protocollo in questione, affinché questi adottino analogo provvedimento entro la fine del 1995;

a sostenere l'istituzione, di concerto con i paesi aderenti al Protocollo e nell'ambito del sistema del trattato, al fine di uniformare il recepimento dello stesso, di un organismo internazionale che verifichi concretamente il rispetto e l'applicazione del Protocollo con visite periodiche e produzione di rapporti periodici sulle attività presenti nel continente antartico.

(9/1458/1) Canesi, Turroni.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1669 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1670 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coopera-

zione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 1995.

Arata, Baiamonte, Bassi Lagostena, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brugger, Di Luca, Fassino, Galileo Guidi, Lembo, Lia, Melandri, Mitolo, Parisi, Rodeghiero, Selva, Soldani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRATICOLA ed altri: « Disciplina dell'apertura, del trasferimento e dell'ampliamento degli esercizi di vendita al pubblico » (1937);

NAPOLI e SALVO: « Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (1938);

POLI BORTONE: « Riforma della previdenza in agricoltura » (1939);

GIANFRANCO RASTRELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione sociale dell'anziano » (1940);

MUZIO ed altri: « Modifiche al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 » (1941);

MARTINAT ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (1946).

In data 1° febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIANNOTTI ed altri: « Riforma della professione sanitaria infermieristica, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica » (1947);

PODESTÀ: « Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari » (1948);

BARTOLICH: « Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai residenti nel comune di Campione d'Italia » (1950);

CORDONI: « Norme a tutela della libertà e dignità della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (1951);

GRIMALDI: « Modifica all'articolo 144 del codice civile in materia di disconoscimento della paternità » (1952);

MUSSOLINI: « Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di fabbricazione e commercializzazione di giocattoli riproducenti armi » (1953);

SPAGNOLETTI-ZEULI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari » (1954).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

In data 1° febbraio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

BOFFARDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza nello sport e sulla degenerazione della passione per lo sport in atti criminali » (doc. XXII, n. 22).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le proposte di legge:

CALZOLAIO ed altri: « Disciplina della valutazione di impatto ambientale » (291);

CALZOLAIO ed altri: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (296);

CALZOLAIO ed altri: « Norme per l'attribuzione alle associazioni di protezione ambientale di compiti di vigilanza in materia di reati ambientali » (297);

CALZOLAIO ed altri: « Introduzione nell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 70-*ter* recante istituzione presso le procure della Repubblica di gruppi di magistrati specializzati nelle materie di interesse ambientale » (298);

CALZOLAIO ed altri: « Trasferimento del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente » (300);

CALZOLAIO ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (304),

(annunziate nella seduta del 21 aprile 1994);

SCALIA: « Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti » (387) *(annunziata nella seduta del 29 aprile 1994),*

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato SALES.

La proposta di legge GIANNOTTI ed altri: « Ordinamento della professione di sociologo » (383) *(annunziata nella seduta del 29 aprile 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BATTAFARANO.

La proposta di legge FRAGALÀ ed altri: « Soppressione degli usi civici e delle trazzere demaniali » (1298)*(annunziata nella seduta del 23 settembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CARRARA.

Le proposte di legge:

UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per occupazione di aree pubbliche in occasione di manifestazioni religiose, culturali, politiche e sportive » (1478);

UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta sugli spettacoli (1479),

(annunziate nella seduta del 20 ottobre 1994),

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato GIULIETTI.

La proposta di legge ONNIS: « Modifica all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la guida di veicoli delle Forze armate » (1660) *(annunziata*

nella seduta del 20 novembre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato NAPOLI.

Le proposte di legge:

UCCHIELLI: « Interventi a favore di comuni con popolazione fino a cinque mila abitanti per la realizzazione di opere igienico-sanitarie » (1909);

UCCHIELLI: « Interventi per l'ammodernamento e per la sicurezza delle strade comunali e provinciali » (1910),

(annunziate nella seduta del 24 gennaio 1995),

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato BRUNALE.

Adesione di un deputato ad una proposta d'inchiesta parlamentare.

La proposta d'inchiesta parlamentare SARACENI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla funzionalità dei servizi preposti alla prevenzione degli stati di tossicodipendenza e alla realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi dei tossicodipendenti, con particolare riguardo all'azione svolta dalle comunità terapeutiche » (doc. XXII, n. 17) *(annunziata nella seduta dell'8 novembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato GIULIETTI.

Ritiro dell'adesione di un deputato ad una proposta di legge.

Il deputato SERVODIO ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge costituzionale:

ROTONDI ed altri: « Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione » (118) *(annunziata nella seduta del 15 aprile 1994).*

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale » (1714).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla VII Commissione (Cultura):

MELE ed altri: « Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo professionale » (1624) *(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione)*;

SBARBATI: « Autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria nella scuola secondaria superiore. Norme concernenti l'avvio dell'anno scolastico » (1753) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

alla X Commissione (Attività produttive):

GORI: « Disciplina della subfornitura » (1759) *(Parere della I e della II Commissione)*;

GRATICOLA ed altri: « Disciplina dell'apertura, del trasferimento e dell'ampliamento degli esercizi di vendita al pubblico » (1937) *(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente, con il parere della I, della V, della IX e della XI Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria:

MATACENA ed altri: « Interventi per la salvaguardia, il sostegno e l'incremento della pesca del pesce spada praticata con le caratteristiche imbarcazioni denominate "passerelle" » (705).

Tenuto conto della materia oggetto del progetto di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere tale richiesta.

La suddetta proposta di legge è stata pertanto nuovamente deferita, in sede referente, alla competenza della IX Commissione (Trasporti) con il parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 20 gennaio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 16 gennaio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Carlo VIZZINI, nella sua qualità di ministro delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze depositate in cancelleria:

n. 29 del 12 gennaio 1995 (doc. VII, n. 306), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi sesto, ottavo e nono, della legge 14 gennalo 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 118 e 119 della Costituzione, e dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 43 del proprio Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento all'articolo 38 del proprio Statuto speciale, dalla regione Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli articoli 2, lettere *a)* ed *f)*, 3, lettera *f)*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia), dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli articoli 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento all'articolo 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli articoli 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla regione Veneto;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto comma, ultima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli articoli 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, sesto comma, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'articolo 125, primo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto e settimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 43 del proprio Statuto speciale, con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in riferimento all'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli articolo 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli articoli 97 e 125 della Costituzione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli articoli 2 e 4 e, l'altra, all'articolo 58 dei rispettivi Statuti speciali;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e della relativa legge di conversione (legge 14 gennaio 1994, n. 19) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 9 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 100, 116 e 125 della Costituzione e agli articoli 2, lettere *a)* ed *f)*, 3, lettera *f)*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'articolo 125, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 30 del 12 gennaio 1995 (doc. VII, n. 307), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinariza indicata in epigrafe »;

n. 31 del 12 gennaio 1995 (doc. VII, n. 308), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli articolo 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 306);

alla II Commissione e alla IV Commissione (doc. VII, n. 308);

alla XI Commissione e alla XII Commissione (doc. VII, n. 307);

nonché, tutte *alla I Commissione permanente.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 15 dicembre 1994, con riferimento all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha trasmesso le relazioni presentate dalla regione Campania sulle opere pubbliche eseguite dal comune e dalla provincia di Napoli dall'inizio degli interventi statali relativi ai lavori socialmente utili nell'area napoletana sino all'entrata in vigore del citato decreto-legge.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Nel mese di gennaio 1995 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro della difesa, con lettera in data 9 gennaio 1995, ha altresì trasmesso copia del verbale della riunione del 15 dicembre 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 26 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la prima relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione da lui presieduta.

Questo documento è stato stampato e distribuito (doc. XXIII, n. 1).

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 31 gennaio 1995, ha trasmesso la relazione finale concernente il programma di liquidazione del gruppo EFIM, presentata dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 22 dicembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica,

sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Ritiro di una richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 1° febbraio 1995, ha ritirato la richiesta di parere in ordine alla proposta di nomina dell'ingegner Carlo Eugenio ROSSI ad amministratore unico dell'Agenzia spaziale italiana.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.